

**IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE
PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO ALLA MAGGIORE PRODUTTIVITA'
CCNL ASSOFARM AZIENDE FARMACEUTICHE
ANNO 2020**

Con la premessa che ogni miglioramento dell'efficienza aziendale e del servizio non può realizzarsi senza che siano coinvolte in maniera attiva le risorse umane aziendali, rendendo partecipi le stesse, in misura adeguata, dei maggiori vantaggi che derivano all'azienda da un rapporto di massima collaborazione, in termini di miglioramento della redditività e dell'andamento economico e produttivo,

ASF SAN GIULIANO MILANESE

e

FILCAMS-CGIL e UILTUCS-UIL

concordano che il premio incentivante alla maggiore produttività venga determinato secondo i principi, le procedure e le modalità di seguito riportate.

SETTORE FARMACIE E SETTORE AMMINISTRATIVO DI SEDE

I premi sono erogati in una logica collettiva, al raggiungimento di obiettivi per farmacia/ufficio o per settore.

Condizioni necessarie per il percepimento del premio da parte del dipendente con contratto Assofarm sono:

- a) il raggiungimento di un utile di esercizio aziendale;
- b) l'aver lavorato, nel corso dell'anno oggetto di incentivazione, per un periodo superiore ai centottanta giorni di calendario;
- c) l'essere, alla data di erogazione del premio, in forza nell'organico aziendale.

Per la ripartizione del monte premio si terrà conto del parametro di appartenenza e delle giornate di effettiva presenza al lavoro, considerando a tale effetto gli infortuni, i permessi sindacali, la maternità obbligatoria.

Il premio sarà distribuito secondo i parametri previsti dal CCNL, riconoscendo che l'assenza di 5 giorni di malattia in un anno non comporterà nessuna decurtazione dello stesso e che le assenze retribuite quali maternità obbligatoria/rischio e le assenze previste dalla Legge n.104/1992 per assistenza non sono considerate assenze.

Gli obiettivi aggiuntivi per i quadri saranno percepiti solo alla condizione del raggiungimento degli obiettivi per singola unità produttiva (farmacia/ufficio).

1. OBIETTIVI PER SINGOLA FARMACIA

1.1. Aumento del valore dello "scontrino medio commerciale" della singola farmacia per l'anno 2020 sul 2019:

- raggiungimento del valore di € 16,50 = 0,50% dell'imponibile retributivo individuale;
- raggiungimento del valore di € 17,00 = 1,50% dell'imponibile retributivo individuale;
- raggiungimento del valore di € 17,50 = 2,50% dell'imponibile retributivo individuale;
- raggiungimento del valore di € 18,00 = 3,50% dell'imponibile retributivo individuale;

Le percentuali di cui sopra non si sommano tra loro.

2. OBIETTIVI PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI SEDE (TUTTI I LIVELLI CONTRATTUALI)

2.1. Miglioramento dell'indice MOL aziendale (prima dei costi collegati al presente incentivo) rispetto all'anno precedente (3,50% dell'imponibile retributivo individuale). In questa categoria rientra l'addetta alle pulizie.

3. Il Responsabile Commerciale non rientra in questo accordo in quanto è previsto un eventuale premio nel suo contratto.

Il presente accordo ha validità per l'anno 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

ASF - IL DIRETTORE GENERALE



Luigi Merli
FILCAMS - CGIL
UILTUCS - UIL

ASF SAN GIULIANO MILANESE
ACCORDO IN MATERIA DI DETASSAZIONE 2020

Tra

l'Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari di San Giuliano Milanese, di seguito ASF, nella persona del Direttore Generale Cristiano Canova

e

le Organizzazioni Sindacali Territoriali:

FILCAMS – CGIL nella persona di Lorenzo Masili, Uiltucs – UIL nella persona di Gabriella Dearca con le RSA nella persona di Cristina Omini

si è stipulato il seguente accordo

Visti

l'art. 1, commi 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 51 del Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, l'art. 14 del Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015,

premesso che

- con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 marzo 2016 è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del Decreto legislativo n. 81 del 2015
- con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della Legge n. 208 del 2015
- è intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali suddette, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività così come richiesto dalle norme citate, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione" sulle voci retributive erogate nell'ambito della "retribuzione di produttività"

considerato altresì

che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire la contrattazione collettiva aziendale con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo di ASF nonché per accrescere il benessere dei lavoratori

si conviene quanto segue

1. la "retribuzione di produttività" interessata al presente Accordo è riferita al premio di produttività 2020 Settore Farmacie e Amministrativo di sede
2. la "retribuzione di produttività", definita al punto precedente, è riferita agli "indicatori quantitativi" di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione
3. le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui alle norme citate

si conviene altresì

4. che la retribuzione di produttività interessata dal presente Accordo è riferita al Premio di Produttività Aziendale 2020 – rispettando i requisiti dettati dalla legge di stabilità 2016 per l'applicazione del regime fiscale agevolato (Legge 208/2015, articolo 1, comma 182) – potrà essere erogata in servizi di Welfare Aziendale sulla base della volontaria adesione del singolo Dipendente al sistema di welfare aziendale (il Dipendente potrà aderire in misura del 50% o del 100% dell'importo spettante).

San Giuliano Milanese,
Letto, confermato e sottoscritto

ASF - IL DIRETTORE GENERALE



FILCAMS - CGIL
UILTUCS - UIL